

Illegittimo il rigetto di un'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 22 settembre 2022, n. 5889 - Passarelli Di Napoli, pres. f.f.; Valletta, est. - De Vizia Transfer S.p.A. (avv.ti Macri, Iasevoli) c. Regione Campania (avv. Marzocchella).

Ambiente - Istanza di rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas (impianto digestione anaerobica per trattamento della F.O.R.S.U.) - Rigetto - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la società De Vizia Transfer S.p.A. ha impugnato il decreto n. 119 del 14/11/2017, con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da Biogas (Impianto Digestione Anaerobica per trattamento della F.O.R.S.U.), della potenza complessiva pari a 0,997 MW da realizzarsi nel Comune di Giugliano in Campania.

Questi i motivi di ricorso:

1) con il primo motivo il ricorrente lamenta che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990, l'assenza del responsabile della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema non avrebbe dovuto costituire motivo di conclusione negativa della conferenza, giacché il rappresentante della Regione avrebbe dovuto esprimere in via definitiva la posizione motivata dell'amministrazione regionale in sede di conferenza di servizi anche relativamente al rilascio dell'A.I.A., poiché ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolato la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza; in ogni caso, detta mancata partecipazione avrebbe dovuto portare a considerare acquisito l'assenso dell'amministrazione, giacché la necessità di un provvedimento espresso sarebbe prescritta dall'art. 14-bis, relativo alla conferenza semplificata, e non per la conferenza simultanea disciplinata dall'art. 14 ter, che non fa menzione di tale limitazione, ed anzi fa obbligo di motivare espressamente il dissenso;

si osserva, ancora, che l'Amministrazione non avrebbe indicato la norma di diritto europeo che imporrebbe l'adozione di un provvedimento espresso e che, comunque, anche ove si ritenesse necessario un assenso espresso, il provvedimento finale dovrebbe indicare le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza;

2) in ogni caso, la richiesta di AIA, ove mai necessaria, doveva comunque intendersi implicita nella presentazione di una richiesta di autorizzazione per l'esercizio di un impianto di produzione energia da combustione di rifiuti; peraltro, le valutazioni in ordine alla compatibilità ambientale dell'impianto erano state operate dall'amministrazione regionale in sede della gara che si concludeva con l'aggiudicazione della concessione alla ricorrente;

quanto poi alla presunta carenza dei documenti richiesti con la DGR n. 80 del 2014 allegato A, essi sarebbero stati già acquisiti dalla Amministrazione in sede di procedura di evidenza pubblica, con conseguente carenza di istruttoria e vizio di motivazione dell'atto gravato.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto del gravame.

All'udienza straordinaria in data 14.09.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il gravame introduttivo del giudizio la società De Vizia Transfer ha impugnato il provvedimento con il quale la Regione Campania ha negato il rilascio dell'Autorizzazione Unica necessaria, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 287/2003, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas.

Dall'esame del provvedimento impugnato emerge che il diniego opposto dall'Amministrazione resistente si fonda su due considerazioni: in primo luogo, si assume che la ricorrente avrebbe omissso di avviare con apposita istanza un autonomo procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione ambientale (A.I.A.) obbligatoria per il trattamento dei rifiuti; in secondo luogo, si assume che non sarebbe stata integralmente trasmessa, elasso il termine assegnato a tal fine alla proponente in sede di conferenza di servizi, la completa documentazione necessaria ai sensi della D.G.R. n. 80 del 28/03/2014.

2. Il ricorso è fondato per le ragioni che si passa ad esporre.

Osserva il Collegio, in particolare, che coglie nel segno la censura di parte ricorrente con la quale si deduce che non trova fondamento normativo la pretesa della Regione che la società istante desse abbrivio a un'autonoma procedura per il rilascio dell'A.I.A., previa presentazione di apposita istanza, pur essendo stata avviata conferenza di servizi per il rilascio

dell'Autorizzazione Unica.

Dall'esame della normativa di interesse si traggono, infatti, indicazioni di segno opposto.

Rileva, in tal senso, il disposto del citato art. 12 che, al comma 3, prevede, per quanto di interesse:

“3. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (...)”

Di seguito il comma 4 della medesima disposizione:

“L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale”.

Dalle norme richiamate si trae che la conferenza di servizi indetta ai sensi della disposizione in commento è funzionale all'acquisizione di un titolo a costruire e a mettere in esercizio l'impianto, all'esito di un procedimento unico al quale, in ossequio al principio di semplificazione, partecipano tutte le amministrazioni interessate. In tal senso la conferenza risulta essere il luogo proprio anche per l'acquisizione delle determinazioni della competente autorità in materia di A.I.A., senza che si rinvenga un addentellato normativo in forza del quale ritenere che compete all'istante avviare a tal fine un autonomo e distinto procedimento (si veda, sul punto, anche Consiglio di Stato Sez. IV n. 7021 del 19 ottobre 2021).

Quanto poi alla documentazione asseritamente non depositata nell'ambito del procedimento, il Collegio ritiene che, a fronte dell'integrazione operata dalla parte istante a seguito della sollecitazione della Regione – integrazione della quale si offre conto anche nel provvedimento impugnato- la laconica affermazione a mente della quale *“le integrazioni de quibus non sono conformi alla documentazione di cui alla D.G.R. n. 80 del 28/03/2014”* non consenta di apprezzare quali sarebbero, effettivamente, le lacune riscontrate, tenuto conto viepiù del fatto che la ricorrente assume trattarsi di atti già in possesso dell'Amministrazione, in quanto acquisiti in seno alla gara pubblica espletata prima della presentazione dell'istanza di A.U.: in questo senso è fondata la censura con cui si lamenta una carenza di istruttoria nonché motivazionale dell'atto impugnato.

3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della determinazione negativa impugnata.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

(Omissis)